



SENT. N. 199/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Marco PIERONI

Presidente

Dott. Luigi GILI

Consigliere relatore

Dott. Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24189** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

- D.D.D., nata a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente in *omissis*, C.C. di

omissis, segnatamente, in *omissis*, Vicolo *omissis*, Comune di

iscrizione in *omissis*, Sezione *omissis* di *omissis*, PEC:

omissis @pec.net, in qualità di titolare e legale rappresentante della

ditta individuale T.P. di D.D.D., con sede in *omissis*

Via *omissis*, rappresentata e difesa, in forza di procura

rilasciata in data 25 gennaio 2025, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Lara Ronchi del Foro di Varese (c.f. RNCMLR91E56L682T) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest'ultima in Luino (VA), Via XXV Aprile n. 121;

Il predetto legale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax 0332/1501400 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *marialararonchi@varese.pecavvocati.it*.

Uditi, nell'udienza camerale del 25 settembre 2025, il Consigliere relatore Dott. Luigi GILI, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Dott. Carlo Alberto MARTINI ed il difensore della convenuta, Avv. Maria Lara RONCHI, come da verbale.

Considerato in

FATTO

1. La convenuta, già amministratrice e legale rappresentante della ditta individuale T.P. di D.D.D., è stata citata in giudizio,

avanti la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in relazione al contestato inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento regionale ed alla conseguente definitiva revoca del medesimo.

Più in particolare, la Procura regionale, con atto di citazione regolarmente notificato, agiva nei confronti del soggetto in epigrafe indicato, per sentirlo condannare al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, della complessiva somma di euro 23.674,72, oltre accessori.

A fondamento della richiesta attorea, parte pubblica invocava la mancata integrale restituzione del finanziamento agevolato di euro 29.988,00, concesso da Finpiemonte s.p.a. a favore della richiedente ditta individuale T.P. di D.D.D. per l'avvio dell'attività attraverso l'acquisto di beni

strumentali e di interventi relativi all'attività imprenditoriale svolta.

Il Pubblico Ministero, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio, sorto con la percezione di contributi pubblici, nell'atto introduttivo del giudizio deduceva la responsabilità amministrativa dell'odierna convenuta, responsabilità amministrativa consistente nello sviamento dei medesimi contributi dalla loro originaria finalità pubblicistica.

2. Con comparsa di costituzione del 18 aprile 2025, l'odierna convenuta, pur contestando, sotto vari profili, la fondatezza della domanda attorea, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una somma pari ad euro 3.600,00, pari a circa il 15% della richiesta risarcitoria azionata con l'atto di citazione.

3. A sua volta, il Pubblico Ministero, vista la proposta nei termini sopra descritti, ricevuta tempestivamente la richiesta di parere in ordine alla definizione del giudizio attraverso il ricorso al rito abbreviato, con propria nota del 17 dicembre 2024, concordava sull'applicazione del rito abbreviato, anche alla luce della previsione del Codice di giustizia contabile, esplicitando per iscritto il proprio parere favorevole.

4. All'esito dell'udienza camerale dell'11 giugno 2025, l'istanza della convenuta veniva accolta e, con relativo decreto n. 16/2025, a firma del Presidente della Sezione, veniva disposto il pagamento della somma complessiva di euro 3.600,00, in favore di Finpiemonte s.p.a. e per essa in favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento presidenziale.

5. L'interessata ha, successivamente, per il tramite del proprio difensore,

	prodotto, nel rispetto dei termini perentori assegnati, la documentazione –	
	bonifico bancario eseguito dal signor L.D., marito della signora	
	D.D.D. in data 2 luglio 2025, con relativa ricevuta di pagamento	
	di euro 3.600,00 in favore del soggetto beneficiario Finpiemonte spa -	
	attestante l'avvenuto integrale pagamento della complessiva somma di euro	
	3.600,00, somma, peraltro, incassata dall'Amministrazione beneficiaria con	
	corrispondente ordinativo di incasso (v., documentazione agli atti depositata	
	in data 11 e 15 luglio 2025), la cui regolarità è stata verificata con l'adesione	
	del PM nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i	
	presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di	
	definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e	
	8, c.g.c. (cfr., Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018) nei confronti	
	della convenuta signora D.D.D.	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale	
	osservato dalla convenuta, che ha concorso a realizzare la medesima,	
	giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Visto l'articolo 130 e seguenti del codice della giustizia contabile,	
	DEFINISCE	
	il giudizio in epigrafe, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., nei confronti	
	- pag. 4 di 6 -	

della signora D.D.D. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più

dovuto dalla citata convenuta.

La particolare natura del rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere estensore

Cristiano BALDI Consigliere.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/09/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
--

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/09/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente